COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.8.2020
COM(2020) 464 final

2020/0217 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede a Malta sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID- 19

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID-19. Il sostegno a titolo dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo o le misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

Il 7 agosto 2020 Malta ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento SURE. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha consultato le autorità maltesi per verificare l'aumento repentino e severo, dovuto alla pandemia di COVID-19, della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a misure riguardanti un'integrazione salariale; una prestazione di invalidità; una prestazione parentale e una prestazione medica. L'aumento riguarda in particolare:

a) un'integrazione salariale relativa alla COVID-19, destinata a lavoratori dipendenti e autonomi, per far fronte alle perturbazioni causate dalla pandemia. I lavoratori dipendenti a tempo pieno impiegati nei settori più colpiti dalla crisi, di cui all'allegato A (ad esempio il settore turistico), possono beneficiare di un sostegno alla retribuzione pari a 800 EUR al mese. Nei settori meno colpiti, di cui all'allegato B, i lavoratori dipendenti a tempo pieno possono ricevere 160 EUR al mese. A luglio 2020 il regime è stato prorogato fino a settembre 2020 e l'elenco dei settori inclusi nei due allegati è stato rivisto. I settori precedentemente sostenuti nell'ambito del regime ma non inclusi negli aggiornamenti dell'allegato A o dell'allegato B saranno assistiti da un'integrazione salariale pari a 600 EUR per i lavoratori dipendenti a tempo pieno;

b) una prestazione di invalidità relativa alla COVID-19, che consente alle persone con disabilità che lavorano nel settore privato di rimanere a casa per motivi di salute e sicurezza pur mantenendo il contratto con il loro datore di lavoro. Tale prestazione ammonta a 166,15 EUR alla settimana per i lavoratori a tempo pieno;

c) un regime di prestazioni parentali relativo alla COVID-19, che eroga una prestazione a favore dei genitori che lavorano nel settore privato e che sono tenuti a rimanere a casa per prendersi cura di bambini in età scolare. La prestazione è erogata a condizione che il genitore non possa svolgere le proprie funzioni mediante telelavoro. I lavoratori dipendenti a tempo pieno possono ricevere un versamento diretto settimanale di 166,15 EUR;

d) una misura riguardante prestazioni mediche relative alla COVID-19, a partire dal 27 marzo 2020, per le persone impiegate nel settore privato cui è stato ordinato di non lasciare la propria abitazione e che quindi non hanno potuto recarsi al lavoro. Possono beneficiarne le persone che non hanno la possibilità di lavorare da casa e non sono pagate dal loro datore di lavoro durante l'assenza dal lavoro. Le persone ammissibili ricevono un versamento diretto settimanale di 166,15 EUR.

Malta ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.

Alla luce degli elementi disponibili, la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere a Malta assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale viene presentata.

La proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire un sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e viene a integrare altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID-19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica dello strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID-19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connesso a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi della COVID-19.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

- **Valutazione d'impatto**

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

- un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;
- un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno;
- la possibilità di rinnovare il debito.

2020/0217 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede a Malta sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID- 19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid- 19[1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 agosto 2020 Malta ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e le sue conseguenze socioeconomiche per i lavoratori.

(2) Si prevede che l'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate da Malta per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per Malta un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,7 % e al 50,7 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2020 della Commissione, il PIL di Malta diminuirà del 6,0 % nel 2020.

(3) L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro a Malta. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica maltese connessa alle misure riguardanti un'integrazione salariale, una prestazione di invalidità e una prestazione parentale, nonché a sostegno di misure di sanità pubblica per l'erogazione di prestazioni mediche, come illustrato nei considerando da 4 a 7.

(4) La legge maltese sulle imprese (cap. 463 delle leggi di Malta) e l'avviso del governo n. 389 del 13 aprile 2020, citati nella richiesta di Malta del 7 agosto 2020, hanno introdotto un'integrazione salariale relativa alla COVID-19, destinata a lavoratori dipendenti e autonomi, per far fronte alle perturbazioni causate dalla pandemia. I lavoratori dipendenti a tempo pieno impiegati nei settori più colpiti dalla crisi, di cui all'allegato A (ad esempio il settore turistico), possono beneficiare di un sostegno alla retribuzione pari a 800 EUR al mese. Nei settori meno colpiti, di cui all'allegato B, i lavoratori dipendenti a tempo pieno possono ricevere 160 EUR al mese. A luglio 2020 il regime è stato prorogato fino a settembre 2020 e l'elenco dei settori inclusi nei due

[1] GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

allegati è stato rivisto. I settori precedentemente sostenuti nell'ambito del regime ma non inclusi negli aggiornamenti dell'allegato A o dell'allegato B saranno assistiti da un'integrazione salariale pari a 600 EUR per i lavoratori dipendenti a tempo pieno.

(5) L'avviso del governo n. 331 del 25 marzo 2020, citato nella richiesta di Malta del 7 agosto 2020, ha introdotto una prestazione di invalidità relativa alla COVID-19, che consente alle persone con disabilità che lavorano nel settore privato di rimanere a casa per motivi di salute e sicurezza pur mantenendo il contratto con il loro datore di lavoro. Tale prestazione ammonta a 166,15 EUR alla settimana per i lavoratori a tempo pieno.

(6) Sulla base dell'avviso del governo n. 330 del 25 marzo 2020, citato nella richiesta di Malta del 7 agosto 2020, un regime di prestazioni parentali relativo alla COVID-19 eroga una prestazione a favore dei genitori che lavorano nel settore privato e che sono tenuti a rimanere a casa per prendersi cura di bambini in età scolare. La prestazione è erogata a condizione che il genitore non possa svolgere le proprie funzioni mediante telelavoro. I lavoratori dipendenti a tempo pieno possono ricevere un versamento diretto settimanale di 166,15 EUR.

(7) Infine, l'avviso del governo n. 353 del 30 marzo 2020, citato nella richiesta di Malta del 7 agosto 2020, ha introdotto una misura riguardante prestazioni mediche relative alla COVID-19, a partire dal 27 marzo 2020, per le persone impiegate nel settore privato cui è stato ordinato di non lasciare la propria abitazione e che quindi non hanno potuto recarsi al lavoro. Possono beneficiarne le persone che non hanno la possibilità di lavorare da casa e non sono pagate dal loro datore di lavoro durante l'assenza dal lavoro. Le persone ammissibili ricevono un versamento diretto settimanale di 166,15 EUR.

(8) Malta soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Malta ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 243 632 000 EUR dal 1º febbraio 2020 a causa dell'incremento dell'importo direttamente connesso all'integrazione salariale, alla prestazione di invalidità e alla prestazione parentale relativi alla COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché le nuove misure apportano benefici a una parte significativa delle imprese e della forza lavoro a Malta.

(9) La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato Malta e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all'epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

(10) È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare Malta a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19.

(11) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 TFUE. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 TFUE.

(12) È opportuno che Malta informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(13) La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese di Malta e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Malta soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1. L'Unione mette a disposizione di Malta un prestito dell'importo massimo di 243 632 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo l'entrata in vigore della stessa.

3. La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore di Malta al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo sul prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5. Malta paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l'Unione.

6. La Commissione decide in merito all'importo e all'erogazione delle rate, nonché all'importo delle tranche.

Articolo 3

Malta può finanziare le seguenti misure:

a) l'integrazione salariale relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto dalla legge maltese sulle imprese (cap. 463 delle leggi di Malta) e dall'avviso del governo n. 389 del 13 aprile 2020;

b) la prestazione di invalidità relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto dall'avviso del governo n. 331 del 25 marzo 2020;

c) la prestazione parentale relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto dall'avviso del governo n. 330 del 25 marzo 2020;

d) la prestazione medica relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto dall'avviso del governo n. 353 del 30 marzo 2020.

Articolo 4

Malta informa la Commissione, entro il [*DATA: 6 mesi dopo la data di pubblicazione della presente decisione*] e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente